



Corte d'Appello di Lecce
Presidenza

n. prot. 7958

Lecce, 2 settembre 2020

OGGETTO : Disposizioni normative per il permanere dello stato di emergenza epidemiologica.

All.:1;	Ill.mi Procuratore Generale della Repubblica Lecce
All.:1;	Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza Lecce - Taranto
All.:1;	Presidenti dei Tribunali per i Minorenni Lecce - Taranto
All.:1;	Presidenti dei Tribunali Brindisi - Lecce - Taranto
All.:1;	Presidenti di Sezione e Consiglieri della Corte di Appello Sede
All.:1;	Presidente di Sezione Preposto, Presidenti di Sezione e Consiglieri della Corte di Appello di Lecce-Sezione Distaccata Taranto
All.:1;	Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati Lecce - Brindisi - Taranto
All.:1;	Dirigente Amministrativo della Corte di Appello Sede

Si trasmette copia del provvedimento n. 66 adottato dallo scrivente in data 2 settembre 2020.

Il Presidente
(dr. Lanfranco Vetrone)



CORTE D'APPELLO DI LECCE

IL PRESIDENTE

Decreto n° 66 /2020

Oggetto: disposizioni normative processuali per il permanere dello stato di emergenza epidemiologica.

IL PRESIDENTE

rilevato che il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato convertito in legge con le modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entrata in vigore il 19/07/2020;

considerato che:

>l'articolo 221 del d.l. n. 34 / 2020 [avente la seguente rubrica: **Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di processo civile e penale**] è stato, dalla legge di conversione citata, **integralmente sostituito** ed, al comma 2, è stato così previsto:

«2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.»;

dato atto del permanere dello stato di emergenza epidemiologica, atteso anche il contenuto del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, *Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*;

dato atto che, a seguito della sostituzione del testo dell'art. 221 su detto, che già aveva modificato l'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (conv. con modificazioni dalla legge n. 27/2020), le norme riguardanti i processi sono quelle dettate dai su ricordati commi da 3 a 10, che così testualmente recitano:

« 3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica prevista

dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.

4. **Il giudice puo' disporre che le udienze civili** che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. **Il giudice** comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, **il giudice** provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione... (omissis.).

6. La partecipazione alle **udienze civili** di una o piu' parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. **Il giudice** dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza. All'udienza **il giudice** da' atto a verbale delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.

7. **Il giudice**, con il **consenso** preventivo delle parti, puo' disporre che l'**udienza civile** che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta **con la presenza del giudice** nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza **il giudice** dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento. All'udienza **il giudice** da' atto delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, **il giudice** puo' disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, **la partecipazione a qualsiasi udienza penale** degli imputati in stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e dei condan-

*nati detenuti e' assicurata, con il **consenso** delle parti e, ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. L'udienza e' tenuta **con la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario** e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.*

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone ... (omissis).».

considerato che:

1> dal 30 giugno 2020 si sono consumati i poteri organizzativi straordinari attribuiti durante la c.d. "fase 2" ai capi degli uffici giudiziari, dopo la sospensione delle udienze e dei termini nella c.d. "fase 1" del blocco (*lockdown*);

2> la citata normativa ha previsto:

.la possibilità per "il giudice", con l'accordo delle parti e fino al 31 ottobre 2020, di sostituire le udienze civili cui devono partecipare solo i difensori con il deposito di note scritte e di ricorrere, in alcuni casi, a collegamenti audiovisivi;

3>la possibilità che *la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati* in custodia cautelare, anche per altra causa, ovvero dei *condannati detenuti* avvenga - con il "*consenso delle parti*" e "*...con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti...*" - "*...ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza...*", ferma "*...la presenza del giudice, del pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio giudiziario.*";

visti i provvedimenti organizzativi adottati, da questo solo Presidente e congiuntamente al Procuratore Generale, nel recente passato; segnatamente: n. 13 in data 23.02.2020, n. 2108 del 24.02.2020, in data 03.03.2020, n. 18 in data 07.03.2020, n. 19, in data 9 marzo 2020, n. 20 in data 10.03.2020, n. 20 in data 10.03.2020, n. 2726 in data 10.03.2020, n. 2906 in data 13.03.2020, n. 2936 in data 16.03.2020, n. 3097 in data 18.03.2020, n. 27 in data 14.04.2020, n. 34 in data 05.05.2020;

riservate alle previsioni di altro, emanando decreto, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, le accortezze da attuare nell'Ufficio per la prevenzione del perdurante contagio, pur dopo la cessazione della c.d. "fase 2";

evidenzia


ai **Giudici**, in organico sia della Corte d'Appello, sede principale e distaccata, sia dei Tribunali del Distretto (e Giudici di Pace) di valutare *-tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID/19* - l'opportunità di realizzare all'interno di ciascun Ufficio una omogenea attività giurisdizionale d'attuazione delle disposizioni temporanee, di cui in narrativa, valide *fino al 31 ottobre 2020*;

manda

ai magistrati Direttivi e Semidirettivi perché favoriscano l'esecuzione della presente sollecitazione.

Lecce, 01/09/2020

IL PRESIDENTE DELLA CORTE
(dott. Lanfranco Vetrone)



Si comunichi:

Al sig. Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce.

Ai sigg. Presidenti dei Tribunali di Sorveglianza, dei Tribunali per i minorenni e dei Tribunali ordinari del Distretto

Ai sigg. Presidenti di sezione e Consiglieri, in sede

Ai sigg. Presidente di sezione preposto, Presidenti di sezione e Consiglieri della Sede distaccata di Taranto

Al Consiglio Giudiziario

Ai sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Lecce, Taranto e Brindisi

Al sig. Dirigente Amministrativo

Si pubblici

sul sito *internet* della Corte, Sede principale e Sezione distaccata.

COPIA CONFORME
LECCE, 2 SET, 2020



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

CASCIANO Sebastiano
Storace